

*Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia*

*Collegio dei Probiviri*

*(in sessione plenaria)*

La Consigliera Nazionale Anna Rita Casini ha richiesto a questo Collegio di dichiarare nulla la delibera del Consiglio Nazionale concernente la convocazione dell'Assemblea Straordinaria fissata per il giorno 11.2.2012 in Firenze, ed avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Statuto confederale.

La ricorrente sostiene che detta convocazione, disposta dal Consiglio Nazionale su richiesta di 141 Governatori, non rispetterebbe gli artt. artt. 15 e 22 dello Statuto e/o l'art. 21 codice civile.

Resiste al ricorso la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia sostenendo sotto vari profili l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

E' altresì intervenuto *ad adiuvandum* della ricorrente il Consigliere Nazionale Andrea Cavaciocchi, facendo sue le argomentazioni e le richieste della Consigliera Casini.

Esperito senza esito nella seduta del 13 gennaio 2012 il tentativo di conciliazione tra le parti, dopo ampia discussione svoltasi anche nella seduta del 27-28 gennaio 2012, il Collegio dei Probiviri ritiene quanto segue.

1. Preliminarmente il Collegio ricorda che la natura dell'organo probivirale non è quella di "collegio arbitrale" in quanto privo del requisito della terzietà (Trib. Salerno 2.10.2007, Corte Appello Roma 8.7.1991, Tribunale Milano 26.9.1988), con le evidenti conseguenze anche sul piano delle procedure che regolano l'attività dell'organo. Giova peraltro ricordare che ai sensi dell'art. 18 regolamento esecuzione Statuto spetterebbe al Consiglio Nazionale approvare, ex art. 22 comma 2, lett. m) del medesimo Statuto, il regolamento di organizzazione interna di questo Collegio.

2. Ciò premesso, risultano comunque infondate le varie eccezioni sollevate dalla difesa della Confederazione Nazionale, e ciò ove anche dovesse riconoscersi a questo Organo natura di collegio arbitrale.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, infatti, le regole del processo dovrebbero essere imposte agli arbitri dalle parti prima che il processo abbia inizio, ed in mancanza di tale preventiva predeterminazione nella clausola compromissoria o nel compromesso gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, e quindi anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito (Cass. Civ., Sez. I n. 8320/2004), con l'unico limite del rispetto del principio inderogabile del contraddittorio (Cass. Civ. Sez. I n. 23670/2006), come peraltro prevede lo stesso art. 36 dello Statuto.

A tal proposito si ricorda che dottrina e giurisprudenza hanno ripetutamente posto in rilievo che il contraddittorio non si articola necessariamente in forme rigorose e in fasi progressive regolate dall'arbitro eventualmente anche mediante richiamo a quelle del giudizio ordinario, e nemmeno per quanto attiene al loro potere di essere ascoltate, di presentare documenti e memorie e di esporre repliche, ma si realizza nei limiti in cui possa assicurarsi alle parti la possibilità di conoscere le rispettive ragioni e difendersi. Di modo che ognuna deve avere la possibilità di farle valere e di

contrastare le ragioni avversarie, ed è sufficiente che la loro attività assertiva e deduttiva si sia potuta esplicare, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dall'arbitro per la sua pronunzia (Cass. Civ. Sez. I n. 18049/2004; n. 1496/2001; n. 2650/1992).

Nel caso di specie, quindi, non vi è stata violazione alcuna del contraddittorio in quanto la difesa della Confederazione Nazionale fin dall'inizio della procedura ha avuto a disposizione congrui termini per esporre le sue difese e replicare, anche in forma scritta, alle argomentazioni della ricorrente.

Infondata risulta altresì la richiesta di chiamata in causa del Consiglio Nazionale: il ricorso è stato infatti trasmesso al Presidente Confederale f.f. che, ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett. a), e 31, comma 2, lett. b), dello Statuto, lo presiede e ne è il rappresentante.

3. Fondata risulta invece l'eccezione sollevata dalla ricorrente circa la carenza di legittimazione della Confederazione Nazionale a partecipare alla presente procedura, in quanto la medesima concerne una controversia tra un componente di un organo confederale e l'organo di appartenenza, e non tra la Confederazione e gli Associati.

4. Per quanto riguarda il merito della controversia, a giudizio del Collegio, ancorchè a maggioranza, fondato risulta il primo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, con il quale la medesima ha prospettato la violazione degli artt. 15 e 22 dello Statuto.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria inviata al Consiglio Nazionale dai 141 Governatori risulta del tutto generica in quanto nella medesima non sono state indicate, neppure sotto forma di allegazione, le modifiche statutarie richieste dalla minoranza qualificata degli Associati.

Ad uguale risultato si perviene anche accogliendo la tesi difensiva della resistente Confederazione, secondo la quale la richiesta inviata dai 141 Governatori avrebbe un oggetto ben specifico e determinato, vale a dire l'indizione di un'assemblea per la riforma statutaria in conformità alla bozza elaborata dalla c.d. "Commissione Giovannelli"; bozza che sarebbe stata esaminata quanto meno dalle suddette 141 Misericordie ancor prima della sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale, avvenuta appunto nella seduta del 18 novembre 2011.

L'art. 22 dello Statuto vigente dispone che il Consiglio Nazionale "*propone all'Assemblea le modificazioni statutarie e trasmette alla stessa, con proprio parere, le modificazioni statutarie richieste da almeno un decimo degli Associati*" (c. 2 lett. r).

Ne consegue che in caso di richiesta di assemblea straordinaria per la modifica statutaria proveniente da almeno 1/10 degli associati, il Consiglio Nazionale deve esclusivamente trasmettere a detta Assemblea con proprio parere le modificazioni statutarie richieste, appunto, da tale minoranza qualificata.

Tale procedura non risulterebbe però essere stata rispettata nel caso di specie, in quanto il Consiglio Nazionale avrebbe posto all'ordine del giorno dell'Assemblea dell'11 febbraio 2012 non il testo elaborato dalla "Commissione Giovannelli" bensì la diversa versione del medesimo risultante a seguito delle modifiche apportatevi dallo stesso Consiglio.

5. Il Collegio ritiene infine di evidenziare l'infondatezza del secondo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente. Seppure la questione rivesta estrema importanza e delicatezza, anche in ragione dell'attuale formulazione dell'art. 18 dello Statuto, la stessa riguarda evidentemente i quorum necessari per le fasi costitutiva e deliberativa dell'assemblea di modifica statutaria, e non anche quello necessario ai fini della sua convocazione, essendo quest'ultimo assai chiaramente indicato dall'art. 15 dello Statuto vigente.

Per queste ragioni

Il Collegio dei Probiviri della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, riunito in sessione plenaria:

- all'unanimità, dichiara il difetto di legittimazione passiva nella presente procedura della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e respinge tutte le eccezioni procedurali sollevate dalla suddetta Confederazione;
- a maggioranza, accoglie il ricorso della consigliere nazionale Anna Rita Casini per violazione degli artt. 15 e 22 dello Statuto e per l'effetto annulla la delibera in data 18.12.2011 del Consiglio Nazionale per la parte relativa alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto.

Firenze, 27-28 gennaio 2012

Il Presidente del Collegio dei Probiviri

Paolo Bechi

